

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). Operatore: VIVAI LA COR.TE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE – MONTEGRANARO (FM).**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18.03.2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la Dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la Dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice – partita IVA n. 02597130448 - codice di registrazione al RUOP IT-11-1024, con sede legale in Montegranaro (FM) – Via Nazario Sauro, 1/A, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nella tabella 1, in calce al presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Morrovalle (MC) – Via Eugenio Montale, snc;
- di trasmettere all'operatore professionale Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l'operatore professionale Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.amap.marche.it/agenzia/atti-dell-amministrazione.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.



Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni”
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019;
- Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29.09.2025;
- Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19;
- DM 333987 del 27.07.2022;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 13 del 16.01.2025;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 45 del 25.01.2024;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 269 del 27.12.2022;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 149 del 03.04.2026.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 e ss.mm.ii. stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

Con D. Lgs. n. 19 del 02.02.2021 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP). Inoltre con DM 333987 del 27.07.2022 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.

Ai sensi dell'art. 37 l'autorità che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art 89 del regolamento 2016/2031 è il SFR competente per territorio ove ricade il centro aziendale.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii. vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031 e le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione di determinati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti al fine del rilascio del passaporto delle piante di cui agli art. 79 e 80.

Gli allegati XIII e XIV del regolamento 2019/2072 e ss.mm.ii. definiscono quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante e un passaporto delle piante per zone protette ZP.



Il Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019 definisce i criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89 del regolamento 2016/2031.

L'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022 stabilisce misure per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* con Decreto del Dirigente n. 13 del 16.01.2025. Inoltre con Decreto del Dirigente n. 45 del 25.01.2024 è stato aggiornato il piano d'azione, di cui al Decreto del Dirigente n. 269 del 27.12.2022, per il contenimento di tale organismo nocivo.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29.09.2025, che abroga la Decisione 2015/893, vengono stabilite le misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis* nonché le misure per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate; le "piante specificate", di cui all'art. 2, punto 2), possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le prescrizioni particolari di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii.

Il SFR dell'AMAP ha aggiornato l'area delimitata del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche con Decreto del Dirigente n. 149 del 03.04.2026.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice, partita IVA n. 02597130448, con sede legale in Montegranaro (FM) – Via Nazario Sauro, 1/A, ha inoltrato in data 13.04.2026 prot. AMAP n. 2718, successivamente integrata con nota prot. n. 3180 del 28.04.2026, istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Morrovalle (MC) – Via Eugenio Montale, snc.

Il Sig. Corsetti Massimo, socio della ditta Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice, è la figura tecnica responsabile della comunicazione con il SFR in quanto possiede i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del DM 333987 del 27.07.2022.

Con la registrazione al RUOP all'operatore Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-1024.

Il centro aziendale dell'operatore professionale n. 001 di Morrovalle (MC) – Via Eugenio Montale, snc ricade nell'area delimitata di cui al Decreto del Dirigente n. 149 del 03.04.2026 per l'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis*, conseguentemente l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante non può essere concessa per le piante specificate di cui al Regolamento 2025/1952 fino a quando non saranno rispettati i requisiti di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e ss.mm.ii..

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo (ID 331694 del 22.04.2026).

Esito dell'istruttoria

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione delle piante sensibili all'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*, nonché dei vegetali specificati per *Anoplophora glabripennis*, il centro aziendale dell'operatore Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria



ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031. In ogni caso è stato verificato che nessun organismo nocivo è stato riscontrato presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR nell'ispezione del 22.04.2026.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, per le specie elencate nella tabella 1 in calce al presente atto, ai sensi del Regolamento 2016/2031 relativamente all'operatore professionale Vivai La Cor.Te Società Agricola Semplice di Montegranaro (FM) e di trasmettere all'operatore in questione il relativo attestato.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

Tabella 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette*
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S" ad eccezione delle "piante specificate" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29.09.2025	SI

* per le specie destinate in zone protette utilizzare il passaporto ZP specificando il nome scientifico o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta

ALLEGATI
"nessun allegato"

